



CHI SIAMO RIVISTA WEB RIVISTA STAMPA ABBONAMENTI GUIDA PER GLI AUTORI -CONTATTI

ARTICOLO PUBBLICATO | OPEN ACCESS

SOTTOPOSTO A PEER REVIEW

Diritto all'informazione e tutela del minore coinvolto nel procedimento penale

Danila Certosino

Archivio Penale

contenuto in: Fascicolo n. 3 - Settembre-Dicembre 2022 (Web)

© dell'autore 2022

Ricevuto: 10 October 2022 | Accettato: 20 October 2022 | Pubblicato: 25 October 2022

Home / Rivista / Diritto all'informazione e tutela del minore coinvolto nel procedimento penale

L'intero articolo è disponibile

VISUALIZZA

ABBONATI ALLA RIVISTA

Riassunto

Il nostro ordinamento si preoccupa di tutelare il minorenne coinvolto nell'ambito di un procedimento penale da ogni forma di pubblicità che possa rivelarsi dannosa per lo sviluppo della sua personalità. Nel bilanciamento tra l'interesse della collettività a conoscere fatti penalmente rilevanti e l'interesse specifico del minore a non vedersi esposto come autore di reato o comunque come protagonista di una vicenda penale - in qualità di vittima, teste o danneggiato - il legislatore ha decisamente optato in favore di questo secondo interesse, ritenuto preminente.

Right to information and protection of the child involved in criminal proceedings

Our legal system is concerned with protecting the child involved in criminal proceedings from any form of advertising that may prove harmful to the development of his personality. In balancing the interest of the community to know facts criminally relevant and the specific interest of the child not to be exposed as an offender or in any case as a protagonist of a criminal case - as a victim, witness or damaged - the legislator has decidedly opted in favor of this second interest, considered pre-eminent.

Percorso di valutazione

Peer reviewed. Certificazione della qualità

L'intero articolo è disponibile

VISUALIZZA

ABBONATI ALLA RIVISTA



cerca nel sito

ACCEDI

Indicazioni per gli autori Il comitato scientifico Indicizzazione e diffusione

PROPONI IL TUO ARTICOLO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTE

Seguici su






ARTICOLI CORRELATI

CIRO GRANDI, I reati contro la famiglia e contro la persona culturalmente motivati: teoria ed evoluzione della prassi

ALFREDO BARGI, Consensi e dissensi sulle origini della cassazione: la sensibile divaricazione dal modello prefigurato da Calamandrei della funzione nomofilattica nello Stato moderno



Partner



0 0 0 0 0 0

Con il contributo di



Dati statistici

I nostri collaboratori

Archivio Penale è una rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata fondata nel 1945; Autorizzazione n. 114 del 7 settembre 1984 Tribunale di Urbino - ISSN 0004-0304, e-ISSN 2384-9479

Iscriviti alla Newsletter

Archivio Penale è documentato nell'Archivio DoGi dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche

ORIENTAMENTI

Danila Certosino

Diritto all'informazione e tutela del minore coinvolto nel procedimento penale

Il nostro ordinamento si preoccupa di tutelare il minorenne coinvolto nell'ambito di un procedimento penale da ogni forma di pubblicità che possa rivelarsi dannosa per lo sviluppo della sua personalità. Nel bilanciamento tra l'interesse della collettività a conoscere fatti penalmente rilevanti e l'interesse specifico del minore a non vedersi esposto come autore di reato o comunque come protagonista di una vicenda penale – in qualità di vittima, teste o danneggiato – il legislatore ha decisamente optato in favore di questo secondo interesse, ritenuto preminente.

Right to information and protection of the child involved in criminal proceedings

Our legal system is concerned with protecting the child involved in criminal proceedings from any form of advertising that may prove harmful to the development of his personality. In balancing the interest of the community to know facts criminally relevant and the specific interest of the child not to be exposed as an offender or in any case as a protagonist of a criminal case - as a victim, witness or damaged - the legislator has decidedly opted in favor of this second interest, considered pre-eminent.

SOMMARIO: 1. Le cautele nei riguardi del minore testimone, persona offesa o danneggiato dal reato. – 2. *Segue:* le deroghe al divieto di pubblicazione di atti e immagini *ex* art. 114, comma 6, c.p.p. – 3. La protezione del minore imputato. – 4. *Segue:* le limitazioni connesse alla celebrazione del dibattimento in pubblica udienza.

1. Le cautele nei riguardi del minore testimone, persona offesa o danneggiato dal reato. Il diritto all'informazione costituzionalmente sancito dall'art. 21 Cost.¹, trova un limite espresso nel diritto alla riservatezza e alla intangibilità della sfera privata di ogni individuo².

La compressione del diritto all'informazione risulta maggiormente accentuata quando la divulgazione di notizie ha ad oggetto fatti o circostanze concernenti soggetti minorenni³. La tutela della riservatezza si collega con le esigenze di

¹ Sul diritto all'informazione, in generale, cfr., per tutti, CHIOLA, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 1 ss.; COSTANZO, voce *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, 319 ss.; LOIODICE, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 472 ss.

² In ordine al diritto alla riservatezza, cfr. CAUTADELLA, voce *Riservatezza (diritto alla) I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., vol. XXXI, Roma, 1991, 1 ss.; CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla) III) Diritto costituzionale, ivi*, vol. XXVII, 1995, 1 ss.; FIORE, voce *Riservatezza (diritto alla) IV) Diritto penale*, ivi, vol. XXVII, 1998, 1 ss.

³ Cfr. MAGNO, Elementi di diritto minorile. La tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel diritto interno e internazionale, Milano, 2019, 478 ss.

protezione ed educazione del minore attraverso l'imposizione di limiti alla pubblicità, mediata e immediata, l'entità dei quali dipende dal bilanciamento tra le istanze contrapposte⁴. Rispetto all'adulto, ogni violazione del diritto alla riservatezza del minore può produrre gravi danni al suo processo di maturazione.

In ambito sovranazionale sono numerosi gli atti che apprestano adeguata tutela al diritto alla riservatezza del minore; nello specifico, sia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6, comma 1), che il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14, comma 1) sottolineano l'importanza di garantire tutela alla «vie privèe des parties» e, in particolare, agli «intèrets des mineurs» in relazione al principio di pubblicità processuale⁵.

L'esigenza e la volontà di tutela specifica del diritto dei minori alla riservatezza è stata, altresì, ribadita in varie occasioni in sede internazionale da parte del Consiglio d'Europa⁶, nonché all'interno delle c.d. «Regole di Pechino»⁷ e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia⁸.

In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. III, 16 luglio 2013, n. 7504, Rv, n. 259260, ove si afferma che nel raffronto tra i diritti del minore ed il diritto di cronaca e di critica debba comunque prevalere, per espresso dettato legislativo, l'interesse oggettivo del minore alla riservatezza, dovendosi piegare i motivi di rilevante interesse pubblico giustificanti la diffusione di dati all'osservanza di determinati limiti normativi. Deve, così, rimettersi al senso di responsabilità del giornalista la valutazione dell'interesse oggettivo del minore a che la notizia o i dati che lo possano riguardare debbano essere pubblicati.

Nel senso che il diritto del minore alla riservatezza deve essere rigorosamente preservato, in quanto prevalente sul diritto all'informazione, v., nella giurisprudenza di merito, Trib. min. Roma, 29 novembre 1996, in *Dir. famiglia*, 1997, 645.

⁴ Cfr. CHIMICHI, *La tutela della riservatezza nel processo penale minorile*, in *Giust. pen.*, 2008, I, 367. ⁵ Per un'analisi sul punto cfr. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3° ed., vol. II, Milano, 1984, 277 ss.

⁶ Cfr., in particolare, le *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, adottate il 17 novembre 2010, nell'ambito delle quali si prevede espressamente che «la vita privata e i dati personali dei minori che sono o sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi dovrebbero essere protetti in conformità alla legge nazionale. Ciò implica generalmente che informazioni o dati personali non possano essere resi disponibili o pubblicati, specie nei *media* che potrebbero rivelare o consentire indirettamente la diffusione dell'identità del minore, ivi compresi immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video» (V. § IV, n. 2, *Protezione della vita privata e familiare*).

⁷ Per approfondimenti in dottrina, v., *infra*, § 3, nt. 34.

* L'art. 40 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo prevede l'obbligo per gli Stati Parti di garantire al minore il pieno rispetto della sua vita privata in tutte le fasi del procedimento. Come sottolinea SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, 337, pur riferendosi la norma *de qua* al minore autore di reato, «il suo valore generale e programmatico la rende presumibilmente riferibile ad ogni minore che entri in contatto con il meccanismo processuale, ed anzi, a maggior ragione, a chi con tali meccanismi debba collaborare in qualità di testimone». Per ulteriori approfondimenti v. *infra*, § 3, nt. 35.

Sul fronte europeo, con peculiare riferimento alla posizione della vittima, riveste particolare importanza la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato» (emanata in sostituzione della Decisione quadro 2001/220/GAI^o), il cui art. 21, sul diritto alla protezione della vita privata, stabilisce espressamente che gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono, altresì, affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne. Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione nonché della libertà e del pluralismo dei media, si incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione.

A livello interno, il nostro ordinamento si preoccupa di tutelare il minorenne coinvolto nell'ambito di un procedimento penale da ogni forma di pubblicità che possa rivelarsi dannosa per lo sviluppo della sua personalità. Nel bilanciamento tra l'interesse della collettività a conoscere fatti penalmente rilevanti e l'interesse del minore a tutelare la propria immagine, il nostro legislatore ha, dunque, decisamente optato in favore di questo secondo interesse, ritenuto

_

⁹ Per un commento in dottrina, cfr. CAGOSSI, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 19 gennaio 2016; CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, 1789 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 novembre 2012; DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE, ivi, 11 aprile 2016; FERRANTI, Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE, ivi, 29 gennaio 2016; FAD., Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE, in Cass. pen., 2015, 3415 ss.; LORUSSO, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, 881 ss.; MAZZILI, La direttiva europea a tutela delle vittime di reato: i primi effetti nell'ordinamento italiano, in Riv. dir. proc., 2015, 721 ss.; PARISI, Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2012; PA-SCUCCI, Osservazioni sulla vittima minorenne in ambito europeo, in Cass. pen., 2013, 4219 ss.; ROSSI, La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario, in questa Rrivista, 2015, 2, 1 ss.; SAVY, Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea, in Proc. pen. giust., 2013, 4, 93 ss.; Sechi, Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, in Cass. pen., 2017, 850 ss.; Spagnolo, Belluta, Bonini, D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in Leg. pen., 4 luglio 2016.

preminente¹⁰.

L'art. 114, comma 6, c.p.p. sancisce, infatti, il divieto di pubblicazione delle generalità e delle immagini di minori testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non siano divenuti maggiorenni. La norma *de qua*, in attuazione di quanto espresso nella penultima direttiva contenuta nell'art. 2 n. 71, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, risponde all'esigenza di impedire l'identificazione del minore, tutelando la *privacy* dello stesso ed evitando così un grave pregiudizio per il suo sviluppo psicofisico".

La specialità di tale disposizione rispetto a quelle contenute nei commi precedenti dell'art. 114 c.p.p. emerge sotto diversi profili. In primo luogo, la previsione in discorso si riferisce non solo agli atti, ma anche alle immagini; inoltre, sotto il profilo oggettivo, la tutela riservata ai minorenni non impedisce *tout court* la pubblicazione dell'atto processuale, ma si estrinseca solamente nel divieto di divulgare con qualsiasi mezzo quelle informazioni idonee a consentire, in qualunque modo, l'identificazione del minore coinvolto nel procedimento¹².

¹⁰ In tal senso, Triggiani, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012, 94; Id., *Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 189.

[&]quot; Sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini ex art. 114, comma 6, c.p.p., cfr. ADORNO, sub art. 114 c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di Canzio, Bricchetti, tomo I, Milano, 2017, 721 ss.; ASSANTE, GIANNINO, MAZZIOTTI, Manuale di diritto minorile, Roma-Bari, 2000, 191 s.; BOLOGNARI, sub art. 114 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di Illuminati, Giuliani, 3º ed., Milano, 2020, 382 ss.; CAMALDO, sub art. 114 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, a cura di Corso, 2º ed., Piacenza, 2008, 505 ss.; Id., Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini di minorenni coinvolti nel procedimento penale, in Cass. pen., 2006, 4207 ss.; Conso, Bargis, voce Divieto di pubblicazione di atti, in Glossario della nuova procedura penale, Milano, 1992, 163 ss.; FARI-NELLI, sub art. 114 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Gaito, 4º ed., tomo I, Torino, 2012, 603 ss.; Lupària, voce Pubblicazione di atti e immagini, in Dizionario sistematico di procedura penale, a cura di Spangher, Milano, 2008, 263 ss.; LUPO, sub art. 114 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. II, Torino, 1990, 43 ss.; MANCINI, sub art. 114 c.p.p., in Codice di procedura penale, diretto da Beltrani, Milano, 2019, 420 ss.; MASSARO, Il divieto di pubblicazione di atti e di immagini, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare, a cura di Kalb, Milano, 2000, 173 ss.; MORO, Manuale di diritto minorile, a cura di Dossetti, Moretti, Morozzo della Rocca, 6ª ed., Bologna, 2019, 562 ss.; PRE-SUTTI, Libertà di informazione e tutela dell'immagine nel contesto della novella del 1999, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di Peroni, Padova, 2000, 229 ss.; SERGIO, Libertà d'informazione e tutela dei soggetti deboli, in Dir. famiglia, 2000, 805 ss.; TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione, cit., 94 ss.; ID., Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti, cit., 188 ss.; TRIGGIANI, TIBERI, LA ROCCA, sub art. 114 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Gaito, 3º ed., tomo I, Torino, 2008, 477 ss.; VOENA, sub art. 114 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, tomo I, 5° ed., Milano, 2017, 1088 ss. ¹² Cfr. CAMALDO, Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini di minorenni coinvolti nel procedi-

In un'ottica di maggior tutela è stato, poi, disposto, con l'art. 10, comma 8, l. 3 maggio 2004, n. 112 (c.d. "legge Gasparri", recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»), il divieto di divulgazione di altre notizie che possano comunque consentire, anche indirettamente, l'identificazione del minorenne, essendo inizialmente contemplato nel corpo dell'art. 114, comma 6, c.p.p. esclusivamente il divieto di pubblicare le generalità e le immagini del minore. In tal modo, si è allargata la tutela accordata per quanto riguarda gli elementi di identificazione del minore, conformandosi più strettamente sia con la disciplina sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), sia con quanto previsto dalle norme del rito minorile (art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Si è, così, colmata una grave lacuna e sono state protette dall'invasività dei media non solo le generalità o l'immagine del minorenne, bensì anche elementi differenti che solitamente non conducono alla immediata identificazione di una persona, trovando protezione un più ampio diritto alla riservatezza da parte del minore coinvolto in ambito penale.

La giurisprudenza ha precisato come il divieto di pubblicare le generalità e le immagini dei minori non impedisce l'esercizio del diritto di cronaca, il quale può essere fatto valere anche nell'ipotesi in cui la notizia concerna tali soggetti, «purché siano rispettati i limiti dell'interesse pubblico, della verità e della continenza»; pertanto, «le norme che stabiliscono il divieto di pubblicazione delle generalità, delle immagini o comunque di notizie idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto in un procedimento penale non costituiscono un limite insuperabile all'esercizio del diritto di cronaca»¹³.

Come già evidenziato, il divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni che intervengono nel procedimento in qualità di testimoni, persone offese o danneggiati dal reato perdura fino al raggiungimento della maggiore età. Al riguardo, la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale* sottolinea che, avendo la legge-delega lasciato al legislatore delegato il potere di dettare la disciplina del divieto – senza offrire ulteriori indicazioni precettive¹⁴ –, si è ritenuto opportuno prevedere che lo

mento penale, cit., 4210; TRIBISONNA, L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età, Padova, 2017, 351; TRIGGIANI, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti, cit., 192.

¹⁸ In questi termini Cass., Sez. V, 20 settembre 2001, n. 37667, in *Famiglia e dir.*, 2002, 263 ss.

¹⁴ Cfr. Triggiani, Giustizia penale e informazione, cit., 96 ss.

stesso venga meno con la maggiore età della persona tutelata¹⁵.

È appena il caso di sottolineare che un'analoga tutela dovrebbe estendersi anche a quanti, seppur maggiorenni, possano subire un pregiudizio dalla divulgazione di informazioni attinenti alla vicenda giudiziaria in cui sono coinvolti; se, infatti, la particolare situazione psicologica propria dei soggetti in età evolutiva può giustificare una particolare protezione, non mancano, tuttavia, ragioni per ritenere che la pubblicazione di notizie, generalità o atti possa sacrificare, anche superata la soglia della minore età, diritti inviolabili della persona, tra i quali il diritto alla riservatezza e alla reputazione ¹⁶.

Il legislatore ha, invece, previsto – come si vedrà nel prosieguo¹⁷ – che il divieto di pubblicazione possa cessare anticipatamente rispetto al raggiungimento della maggiore età, per volontà espressa del minore ultrasedicenne, nonché su iniziativa del Tribunale per i minorenni che, nell'interesse esclusivo del minore, può consentire la pubblicazione.

Merita evidenziare come la norma in oggetto abbia, con il tempo, rivelato una certa debolezza, «non tanto sul piano dell'oggetto della tutela e dunque dell'ambito di protezione, quanto dell'inadeguatezza e dell'ineffettività dell'apparato sanzionatorio ad esso collegato»¹⁸. Conseguentemente, si è realizzata una protratta violazione dell'art. 114, comma 6, c.p.p.: sia la stampa che la televisione divulgano notizie e immagini concernenti minori, aggirando a volte l'ostacolo legislativo attraverso la diffusione di elementi che possono portare comunque ad una sicura identificazione del ragazzo coinvolto.

Una specifica sanzione penale che può trovare applicazione in tale contesto normativo è quella individuata dall'art. 734-bis c.p., che punisce la condotta di chiunque divulghi le generalità o l'immagine di una persona offesa nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di violenza sessuale e abuso sui minori. Tale disposizione, la cui *ratio* risiede nella tutela della riservatezza, può, quindi, operare anche nel caso di violazione dell'art. 114, comma 6, c.p.p., laddove venga pubblicata l'immagine del minore persona offesa nell'ambito dei reati ex artt. 600-bis, 600-ter, 609-quinquies e 609-octies c.p. ¹⁹.

¹⁸ Così Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, cit., 343.

¹⁵ Relazione al progetto preliminare del c.p.p., in G.U., 24 ottobre 1988, n. 250, serie gen., suppl. ord. n. 2, 49.

¹⁶ Cfr. CAMALDO, *Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel processo penale*, cit., 4219; nonché GABRIELLI, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, 5° ed., Milano, 2021, 200 ss.

¹⁷ V., infra, § 2.

¹⁹ In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. III, 12 dicembre 2013, n. 2887, in *Famiglia e dir.*, 2014, n. 8-9, 797, con nota di PERINI, *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, ove si precisa che la condotta di divul-

Analizzando ora il profilo della c.d. "pubblicità immediata", concernente la presenza del pubblico in udienza, emerge che, ai sensi dell'art. 472, comma 4, c.p.p. «il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni»²⁰.

Merita sottolineare che, mentre nei casi di cui all'art. 472, commi 1, 2 e 3, c.p.p., ritenuti presenti i presupposti richiesti dalla legge per la esclusione della pubblicità, il giudice «dispone» che si proceda a porte chiuse, nella fattispecie in esame, ravvisata l'esistenza del presupposto della minore età del soggetto, il giudice «può disporre» che l'esame avvenga senza la presenza del pubblico. Ne deriva, quindi, una diversa connotazione del potere discrezionale del giudice nell'adozione dei rispettivi provvedimenti: la discrezionalità, che nelle ipotesi previste dai primi tre commi dell'art. 472 c.p.p. «investe esclusivamente la valutazione circa l'esistenza dei presupposti richiesti ai fini della legittimità della deroga al principio pubblicitario», nel caso di cui al comma 4 «riguarda, invece, la stessa emissione del provvedimento di chiusura delle porte»²¹.

La finalità perseguita dal legislatore è duplice: da un lato si cerca di evitare ogni danno psicologico al minorenne causato dall'eventuale svolgimento dell'esame alla presenza del pubblico; dall'altro lato, l'organo giudicante potrà valutare anche l'opportunità di consentire un esame più libero ed approfondi-

gazione dei dati o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale che non abbia compiuto la maggiore età, consistente nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone notizie riservate con ogni modalità, e quindi anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, tra cui rientrano non soltanto i mass media tradizionali (stampa, televisione, radio), ma anche quelli diffusisi con le nuove tecnologie (siti web, blog, social network, mailing list) costituisce reato, ai sensi dell'art. 734-bis c.p. In tali circostanze, trattandosi di un c.d. «reato di pericolo», il giudice non dovrà accertare la sussistenza del danno, ma si dovrà limitare a verificare l'esistenza del comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso per il bene-interesse tutelato dalla norma, consistente nella divulgazione di questi dati e immagini in assenza di consenso da parte delle persone interessate.

²⁰ La previsione de qua, assente nel Progetto preliminare del 1978 (art. 449), venne in seguito introdotta nel Progetto preliminare del 1988 (art. 466), conformemente ad un'indicazione del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Firenze. Per approfondimenti in merito cfr. CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. I, Padova, 1989, 1077 ss.

A commento della disposizione normativa v. Adorno, sub art. 472 c.p.p., in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di Illuminati, Giuliani, cit., 2394 ss.; Alessandrucci, sub art. 472 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Gaito, 4° ed., tomo I, cit., 3109 ss.; Beltrani, sub art. 472 c.p.p., in Codice di procedura penale, diretto da Beltrani, cit., 1770 ss.; Cernutto, sub art. 472 c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di Canzio, Bricchetti, cit., 3587 ss.; Varraso, sub art. 472 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, cit., tomo II, 2243 ss.

²¹ In questi termini, ALESSANDRUCCI, *sub* art. 472 c.p.p., cit., in *Codice di procedura penale commenta*to, a cura di Gaito, 4° ed., tomo I, cit., 3116.

to su tematiche delicate, e, indirettamente, «un'escussione più proficua sotto il profilo dell'accertamento»²².

Una posizione condivisa anche dalla Corte costituzionale, secondo cui, potendo la pubblicità dei fatti di causa provocare nei riguardi di minori conseguenze gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale, si configura l'esigenza di evitare il verificarsi di tali pregiudizi come interesse costituzionalmente rilevante e prevalente rispetto a quello della pubblicità del dibattimento²³.

2. Segue: le deroghe al divieto di pubblicazione di atti e immagini ex art. 114, comma 6, c.p.p. Il divieto di pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, non ha, tuttavia, carattere assoluto, potendo configurarsi ipotesi nelle quali la pubblicazione corrisponda all'interesse del minore stesso. Sono, al riguardo, previste due ipotesi derogatorie: quando vi sia l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni o il consenso alla pubblicazione da parte del minore ultrasedicenne²⁴. Nel primo caso, il legislatore subordina l'autorizzazione da parte del tribunale alla concreta sussistenza di un interesse esclusivo del minore, che potrebbe trarre vantaggio dalla notorietà della vicenda²⁵; tale soluzione – che sottrae la decisione al giudice ordinario procedente – appare senz'altro condivisibile, «attesa la complessità della valutazione da effettuarsi, che generalmente oltre-

_

²² Così SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, cit., 340, ad avviso della quale «analoghe ragioni dovrebbero ispirare una facoltà di procedere a porte chiuse per l'assunzione di ogni mezzo di prova che coinvolga un minorenne, ed in particolare per lo svolgimento di confronti *ex* artt. 211-212 c.p.p. e per l'esame di minorenne imputato in procedimento connesso *ex* art. 210 c.p.p.».

In questi termini, sia pure nella vigenza del codice Rocco, Corte cost., n. 17 del 1981, ove si sottolinea che, anche alla luce di quanto dispone l'art. 6 C.e.d.u., la deroga al principio di pubblicità del dibattimento potrebbe trovare fondamento costituzionale nell'art. 31, comma 2, Cost. solo nei casi in cui «risponda ad una effettiva tutela del minore, ma dovrebbe cessare quando dalla sua applicazione potrebbe derivare pregiudizio al minore per l'impossibilità di far conoscere all'opinione pubblica la verità sul suo comportamento e tutelare il suo patrimonio morale, garantito come diritto inviolabile dall'art. 2 della Costituzione».

²¹ Sul punto cfr. Toschi, voce *Segreto (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, 1111, che sottolinea come la previsione *ex* art. 114, comma 6, c.p.p. sia «ispirata a criteri di flessibilità, che prevedono possibili deroghe nell'interesse del soggetto tutelato».

²⁵ Parte della dottrina ha espresso alcune perplessità sulla possibilità prevista dall'art. 114, comma 6, c.p.p. di consentire al Tribunale per i minorenni di autorizzare la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, quando ciò risponda all'interesse esclusivo del minore stesso. In tal senso, MORO, *Manuale di diritto minorile*, cit., 563, il quale evidenzia che, mentre l'imputato minorenne può avere un concreto interesse a far seguire pubblicamente il processo, al fine di scagionarsi anche di fronte all'opinione pubblica, non si comprende invece quale interesse possa avere un minore vittima o testimone a pubblicizzare la propria audizione.

passa la situazione concretamente emersa nel corso del procedimento, coinvolgendo, invece, l'intera condizione del minore»²⁶.

Soltanto il superamento in concreto della «presunzione» legislativa di pericolosità della pubblicità per il soggetto minorenne permette la divulgazione dei dati che consentono di identificarlo, restando fermo che «l'interesse all'informazione non può comunque affermarsi a scapito delle peculiari esigenze di tutela del minorenne»²⁷.

Al riguardo sarebbe stato opportuno da parte del legislatore specificare nelle norme di attuazione al c.p.p. le modalità di esercizio di questa nuova competenza attribuita al Tribunale per i minorenni²⁸; ad ogni modo, dato il silenzio normativo, è da ritenersi che essa spetti al Tribunale per i minorenni del distretto ove si celebra il processo in cui è coinvolto il minore in qualità di testimone, persona offesa o danneggiato²⁹.

Nella seconda fattispecie derogatoria, viene attribuita rilevanza al principio di autodeterminazione del soggetto minorenne direttamente coinvolto.

In riferimento a questa seconda eccezione, merita segnalare come l'art. 113, comma 4, prog. prel. c.p.p. non prevedeva la possibilità di un intervento autorizzatorio da parte del tribunale, ma attribuiva anche all'esercente la potestà genitoriale il potere di consentire la pubblicazione. Successivamente, in sede di redazione del testo definitivo dell'art. 114 c.p.p., il legislatore delegato ha deciso di sopprimere tale attribuzione, in considerazione dei rilievi critici mossi dalla Commissione parlamentare e dalla Corte di cassazione, ad avviso delle quali il consenso alla pubblicazione di atti ed immagini è espressione di un diritto personalissimo del soggetto³⁰.

²⁶ Di tale avviso, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 98. Sul punto, cfr., altresì, BOLOGNA-RI, *sub* art. 114 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati, Giuliani, 3º ed., cit., 397.

²⁷ Mantovani, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli, 2011, 425 ss.

²⁸ Così, Lupo, *sub* art. 114 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. II, cit., 48.

²⁹ In questi termini, FIGONE, *sub* art. 114 c.p.p., in *Codice dei minori*, a cura di Dogliotti, Mazza Galanti, Figone, 2º ed., Torino, 2009, 771; TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 98.

³⁰ Cfr., in tal senso, Parere della Corte di cassazione sull'art. 113 prog. prel. c.p.p., in Il nuovo codice di procedura penale, a cura di Conso, Grevi, Neppi Modona, cit., vol. IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990, 436, nonché Parere della Commissione parlamentare sull'art. 113 prog. prel. c.p.p., ibidem. Sulle critiche mosse nei confronti dell'art. 113, comma 4, prog. prel. c.p.p., cfr. Lupo, sub art. 114 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. II, cit., 48 ss.

Evidenzia CAMALDO, *sub* art. 114 c.p.p., in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di Corso, 2° ed., cit., 518, che sarebbe stato opportuno sottoporre la decisione del minore ultrasedicenne a una valutazione di fondatezza delle ragioni e di opportunità della scelta da parte del tribunale per i minorenni, analogamente a quanto previsto nell'ambito del rito minorile dall'art. 13, comma 2, d.P.R. n.

3. La protezione del minore imputato. In tema di cronaca giudiziaria, l'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 – elaborato ai sensi di quanto statuito dall'art. 3 lett. c legge-delega n. 81/1987 («Disciplina della esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata»)³¹ – vieta «la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento»; tale divieto «non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica».

Il divieto non rappresenta una novità nel sistema, ma trova numerosi riscontri nella normativa sovranazionale, a cui le disposizioni sul processo penale minorile si sono ispirate³².

Merita, innanzitutto, ricordare l'art. 8 delle «*Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*» (le c.d. "Regole di Pechino"), approvate nella sessione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, che – dopo avere affermato (comma 1) che «il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria» – vieta, di regola, la pubblicazione di ogni informazione che possa «contribuire ad identificare un giovane autore di reato» (comma 2)³³.

^{448/1988,} in relazione all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 448/1988.

³¹ Per un'analisi dei lavori parlamentari della direttiva di cui all'art. 3 lett. *c* legge-delega n. 81/1987, v. Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. VII, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, Padova, 1990, 214 ss.

³² Come si legge nella *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *serie gen.*, *suppl. ord.* n. 2, 217, «sotteso ai criteri elencati nell'art. 3 della legge-delega, e confermato dalle dichiarazioni internazionali» richiamate nel testo, sta dunque «il principio fondamentale secondo cui il minorenne accusato di violazione della legge penale ha pieno diritto ad un processo ove trovino posto tutte le garanzie ordinarie in favore dell'imputato, ma non solo quelle: poiché dal fatto stesso di essere sottoposto ad un processo penale, soprattutto il minorenne può ricevere sofferenza e talora pregiudizio, e comunque riceve non evitabili sollecitazioni e stimolazioni emotive e psicologiche che incidono (negativamente o positivamente) sullo sviluppo della sua personalità, sulla sua percezione della società organizzata, sul suo rapporto con le figure adulte; in definitiva sul piano della sua educazione. Alla premessa del "diritto del minore al processo" consegue perciò l'esigenza di eliminare o ridurre al minimo nel processo minorile ogni stimolazione inutilmente negativa».

³⁸ In generale sulle c.d. "Regole di Pechino", cfr. FADIGA, *Le regole di Pechino e la giustizia minorile*, in *Giust*. e *cost.*, 1989, II, 9 ss.; LA GRECA, *Prima e dopo le Regole di Pechino, ivi*, 51 ss.; POMODORO, *Le regole di Pechino nel codice di procedura penale minorile*, ivi, 1989, 5 ss.

Sulla stessa linea, la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle «risposte sociali alla delinquenza minorile» n. 20*, approvata a Strasburgo il 17 settembre 1987, ribadisce al punto 8, tra le garanzie legali da assicurare ai minori nel corso del procedimento, il diritto al «rispetto della loro vita privata».

Occorre, inoltre, segnalare, come dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 448/1988, il diritto di ogni minore sospettato o accusato di reato a «che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura» è stato ribadito dall'art. 40 comma 2, lett. *b* n. VII della «*Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*», firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia in forza della l. 27 maggio 1991, n. 176³⁴.

Ancora, merita ricordare la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa* 10 luglio 2003, n. (2003)13, «sulla diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali», il cui principio n. 8, dopo aver richiamato il diritto alla protezione della vita privata, in ossequio all'art. 8 C.e.d.u., ribadisce la necessità di una specifica tutela per i minori³⁵.

Sul fronte europeo, va menzionata la direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio «sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali», che, sotto il profilo della «pubblicità mediata» del processo e dell'informazione giudiziaria, richiede l'adozione di misure finalizzate a conseguire gli obiettivi di tutela della personalità e della privatezza degli imputati o indagati minorenni³⁶.

I principi contenuti nell'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 sono oggetto di una più esplicita enunciazione nella c.d. "Carta di Treviso" del 5 ottobre 1990³⁷ – una

V. art. 14 Direttiva 2016/800/UE sul «diritto alla protezione della vita privata». Per un commento al provvedimento europeo cfr. CAMALDO, Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale, in Cass. pen., 2016, 4572 ss.

³⁴ Per uno studio approfondito dei principi della Convenzione di New York, cfr., fra gli altri, LONGO-BARDO, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), in Dir. famiglia, 1991, 1-2, 370 ss.; MORO, Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione, Milano, 1991; La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano, a cura di Saulle, Napoli, 1994; SAULLE, La Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti del bambino, in Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile, a cura di de Cataldo Neuburger, Padova, 1990, 237 ss.; TRIGGIANI, L'evoluzione internazionale della giustizia penale minorile e il processo penale italiano a carico di imputati minorenni: riflessioni a vent'anni dalla ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, in Arch. nuova proc. pen., 2012, 117 ss.

³⁵ Su questi profili cfr. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 101 ss.

⁸⁷ Sulla c.d. "Carta di Treviso" cfr. ASSANTE, GIANNINO, MAZZIOTTI, Manuale di diritto minorile, cit., 262 s.; CAMALDO, Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel processo

sorta di codice deontologico dei giornalisti in materia minorile, approvato dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall'Ordine dei Giornalisti, modificato e aggiornato con delibera 30 marzo 2006³⁸ nonché, successivamente, con delibera 6 luglio 2021 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti – secondo cui «va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità come autore, vittima o teste», evitando la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare alla sua identificazione³⁹.

La Carta incentra la propria attenzione sul problema dei minori coinvolti in reati o più in generale in fatti di cronaca anche di interesse non strettamente penale, mirando alla non identificabilità del minore tutte le volte che sia possibile un pregiudizio alla personalità, allo sviluppo e alla dignità del minore stesso.

Sono a tal fine fissati principi di autoregolamentazione, che risultano vincolanti non soltanto per i giornalisti italiani, bensì per tutti coloro che operano nel settore dell'informazione. Tra le regole, si menzionano l'applicazione della disciplina generale, civile ed amministrativa che regolamenta la corretta informazione in materia di minori; la garanzia dell'anonimato del minorenne coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria potenzialmente lesivi della sua personalità; il divieto di pubblicare ogni elemento che possa portare ad identificare un minorenne coinvolto in procedimenti giudiziari, sia esso un dato, una fotografia, ovvero un filmato.

Da segnalare che, dopo l'approvazione della «Carta di Treviso», il Consiglio

penale, in Cass. pen., 2006, 420 ss.; Carrera, La tutela dei diritti del minore nelle comunicazioni televisive e nell'informazione, in Dir. famiglia, 2001, 803 ss.; Giannino, Il processo penale minorile, 2° ed., Padova, 1997, 66; Sergio, Libertà di informazione e tutela dei soggetti deboli, in Dir. famiglia, 2000, 2, 805 ss.; Ricci, Venditto, La tutela della «privacy» del minore nell'ordinamento giuridico italiano, in Annali Salerno, 1998, 1-2, 116.

Tra le principali novità introdotte, merita evidenziare l'estensione delle previsioni anche al giornalismo *online*, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo. A commento della delibera, v. MALAVENDA, *Vietate le partecipazioni televisive se si lede la dignità del ragazzo*, in *Guida dir.*, 2007, 3, 116.

Si evidenziano alcuni significativi passi in avanti. È stato rafforzato il rispetto dell'anonimato, grazie a una più accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all'identificazione del minorenne anche in assenza della pubblicazione della sua identità o successivamente a essa. È da sottolineare poi come sia stata articolata in modo puntuale la disciplina applicabile alle fasi di raccolta e diffusione delle notizie, finora priva di regolamentazione. Si prevede, tra l'altro, che il minorenne vada interpellato solo quando le informazioni che può fornire siano essenziali alla ricostruzione degli eventi. Significativo, infine, il fatto che resta comunque in capo al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia o meno nel concreto interesse del minore e non produca conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dall'eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha approvato il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», ai sensi dell'art. 25 l. 31 dicembre 1996, n. 675, che è stato recepito dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 29 luglio 1998⁴⁰. L'art. 7, dedicato alla protezione dei minori, stabilisce espressamente che il giornalista non deve pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione; che la tutela si estende anche ai fatti non costituenti reato; che, qualora «per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso».

Tali previsioni sono state poi trasfuse nell'*Allegato A* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente il «Codice per la protezione dei dati personali»: in tal modo alla «Carta di Treviso» - espressamente richiamata all'art. 7 - è stato sostanzialmente attribuito il rango di norma primaria⁴¹.

Nell'ambito di questa rassegna sull'evoluzione deontologica in materia di protezione dei minori coinvolti in vicende giudiziarie occorre, poi, menzionare il «Testo unico dei doveri del giornalista» approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, con la finalità di armonizzare i precedenti documenti deontologici, per consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine. Con particolare riferimento ai doveri nei confronti dei minori, l'art. 5 rinvia espressamente alla «Carta di Treviso», che fa parte integrante del Testo unico.

Infine, un richiamo all'esigenza di considerare come primario il diritto del minore alla riservatezza rispetto a quello di critica e di cronaca si rinviene nelle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» di cui alla delibera n. 491 del 25 novembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali, incaricato della valutazione di compatibilità della corrispondente normativa con il Regolamento UE 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati»)¹², il

¹² In materia di protezione dei dati personali, va evidenziato che il 4 maggio 2016 è stato pubblicato

⁴⁰ Cfr. Garante prot. dati personali, 29 luglio 1998, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 1211, con commento di CORSO, Trattamento dei dati personali: il codice deontologico dell'attività giornalistica.

Cfr., sul punto, Triggiani, Giustizia penale e informazione, cit., 104.

cui art. 7 fissa regole generali evidenziando che la diffusione di notizie o immagini attinenti a minori – ritenute di rilevante interesse pubblico – non può prescindere, oltre che dai limiti di legge, dalla osservanza dei principi e degli stessi limiti contemplati dalla «Carta di Treviso»⁴³.

Volto ad impedire l'identificazione del minore coinvolto nel procedimento, il divieto *ex* art. 13 d.P.R. n. 448/1988 attua il principio di destigmatizzazione e, allo stesso tempo, è posto a tutela del diritto alla riservatezza e della personalità del minorenne⁴.

Si intende, così, tutelare il minore sottoposto a procedimento penale da un

nella Gazz. Uff. dell'Unione europea il regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), che unitamente alla direttiva 2016/680/UE è stato definito il «pacchetto europeo protezione dati». Si tratta di una normativa congegnata per garantire la salvaguardia dei dati, tenendo conto dell'incessante sviluppo tecnologico e dei nuovi modelli di crescita economica, che impongono più moderne esigenze di tutela.

La riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di *privacy* innescata dall'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 non ha, tuttavia, inciso in misura rilevante sul sistema di tutela penale della riservatezza dei minori. Com'è stato evidenziato, le più diffuse forme di aggressione alla *privacy* dei soggetti minorenni, connesse per lo più all'uso (e abuso) di *chat, social network* e altri strumenti di comunicazione digitale, sembrano tutt'ora ricadere «nell'ambito applicativo degli strumenti repressivi tradizionali, rappresentati da una vasta gamma di fattispecie del codice penale, talune puntualmente deputate alla tutela della riservatezza, altre proiettate alla salvaguardia di altri beni – anche di rango superiore – e tuttavia capaci di esplicare effetti protettivi «collaterali», specie sulla «*privacy* sessuale» dei minorenni». Di tale avviso Grandi, *La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici*, in *questa rivista*, 2019, 3, 2, al quale si rinvia per un'analisi approfondita del Regolamento UE 2016/679.

⁴⁸ Merita precisare che le suindicate Regole deontologiche sono state inserite nell'Allegato A al Codice della *privacy* in seguito al decreto del Ministro della Giustizia datato 31 gennaio 2019.

" A commento della disposizione normativa cfr. BATTISTACCI, Il processo minorile, in Le riforme complementari. Il nuovo processo penale minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, a cura di Fumu, Padova, 1991, 20 ss.; BIARELLA, Processo penale minorile. Manuale operativo, 2º ed., Milano, 2017, 58 ss.; BOUCHARD, voce Processo penale minorile, in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, 144; CAPPA, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Leggi penali complementari commentate, a cura di Gaito, Ronco, Torino, 2009, 1793 s.; CIBINEL, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale minorile commentato, coordinato da Pazè, in Esp. giust. min., 1989 (fasc. spec.), 100; FIGO-NE, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Codice dei minori*, a cura di Dogliotti, Mazza Galanti, Figone, 2° ed., cit., 810; GABRIELLI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in II processo penale minorile, a cura di Giostra, cit., 195 ss.; MARCHETTI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, coordinato da Chiavario, vol. I, Il processo minorile, Torino, 1994, 140 s.; MA-RIANI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, a cura di Basini, Bonilini, Confortini, tomo II, Torino, 2014, 4915 ss.; NAPPI, Guida al codice di procedura penale, 10° ed., Milano, 2007, 668 s.; PALOMBA, Il sistema del processo penale minorile, 3º ed., Milano, 2002, 100 s.; PRESUTTI, La posizione del minore, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da ZATTI, vol. V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di Palermo Fabris, Presutti, 2º ed., Milano, 2011, 465; TRIGGIA-NI, Giustizia penale e informazione, cit., 100 ss.; In., Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti, cit., 195 ss.; VIGONI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, cit., tomo III, 1188 ss.

clamore nocivo per la sua crescita, proteggendolo dai rischi di etichettamento, ovvero identificazione ed autoidentificazione in termini di devianza⁴⁵.

Sotto quest'ultimo aspetto, si profila particolarmente importante tenere in considerazione la condizione psicologica dell'adolescente, «sempre desideroso di emulare, spesso senza il necessario filtro della critica, il modello a cui crede di appartenere, quale che esso sia; in questo senso la stigmatizzazione può importare il paradossale effetto di indurre il giovane ad una autoqualificazione in senso criminale: una sorta di pubblico riconoscimento del ruolo» ⁴⁶. La pubblicità può, inoltre, esplicare un'influenza negativa anche nei confronti di altri minorenni, visto che propone la diffusione di un modello negativo.

La condotta oggetto del divieto è costituita dalla «pubblicazione» e dalla «divulgazione», con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini che consentano di risalire all'identità del minorenne. Come è stato evidenziato, i due termini esprimono, con diversità di sfumature, un unico concetto: l'intento è quello di contrastare la condotta di chi diffonde le notizie e le immagini ovvero le porta comunque a conoscenza di un numero indeterminato di persone¹⁷.

Si è sostenuto, al riguardo, come il dettato normativo appaia tecnicamente infelice, soprattutto se confrontato con quello dell'art. 615-bis c.p., che, nel prevedere il reato di interferenza illecita nella vita privata, fa riferimento alle ben più ampie e tipizzate condotte di «procurarsi indebitamente», «rivelare» e

¹⁵ Cfr. Gabrielli, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra cit., 195 s. Cfr. altresì Tuccillo, *Il procedimento minorile*, in *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, a cura di Chiliberti, Roberti, Tuccillo, 2º ed., Milano, 1994, 587, la quale sottolinea l'opportunità che il minorenne mantenga intatta, in seno al contesto sociale, la propria immagine positiva, malgrado la posizione di imputato. Questo impedirà «gli inevitabili influssi negativi del contatto con un ambiente che, pur quando non ostile, si ponga quale osservatore curioso, scruti un fondo la cui limpidezza non può essere messa in crisi da scorie soventi superficiali e passeggere».

Alcuni autori hanno evidenziato come la norma ex art. 13 d.P.R. n. 448/1988 tuteli, altresì, la presunzione di non colpevolezza. In questi termini, CAMALDO, *Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minoremi coinvolti nel processo penale*, cit., 4216 s.; SAMBUCO, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. disc. pen.*, V agg., Torino, 2010, 657, secondo la quale la disposizione tenta di «arginare il dilagante rischio di una pubblicità denigratoria nei confronti di un soggetto che deve essere ancora giudicato».

⁴⁶ Così DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali,* 2^e ed., Milano, 2005, 176 s., ad avviso dei quali «non si tratta di considerazioni teoriche, ma di conclusioni a cui può giungere chiunque abbia operato, con un minimo di esperienza, in qualità di educatore, direttore di istituto penale per minorenni, centro di prima accoglienza, assistente sociale, psicologo o magistrato nelle aree più sfortunate del Paese: sovente lo stesso carcere viene atteso e quasi auspicato dal minore e vissuto come investitura della propria importanza criminale. A maggior ragione assume questa valenza il lancio pubblicitario di un passaggio sui quotidiani o, ancor più, in televisione».

⁶ Gabrielli, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 199; Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., 107 ss.

«diffondere». La terminologia adoperata induce, così, a chiedersi se sia vietato fornire informazioni a singoli soggetti: «*ictu oculi* estranea al concetto di "pubblicazione", tale condotta appare difficilmente riconducibile anche a quello di "divulgazione", a meno di non intenderlo in senso atecnico»⁴⁸.

Sono oggetto del divieto di pubblicazione e divulgazione, oltre alle generalità, alle fotografie e ai filmati, tutti gli elementi che possono consentire l'identificazione del minorenne, quali fatti relativi alla vita del medesimo (ad es., l'indicazione – consueta nella prassi giornalistica – delle iniziali, di eventuali soprannomi, dell'età, del luogo di residenza o della scuola frequentata)⁴⁹. Appare opportuno evidenziare che, mentre in origine la tutela apprestata dall'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 risultava più intensa e pregnante di quella assicurata nel processo ordinario dall'art. 114, comma 6, c.p.p., «essendo il riferimento alle "notizie o immagini" evidentemente più inclusivo di quello alle "generalità e alle immagini", a seguito dell'integrazione dell'art. 114, comma 6, c.p.p. operata dall'art. 10, comma 8, l. n. 112/2004 è possibile affermare che l'oggetto del divieto è ora sostanzialmente coincidente»⁵⁰.

La locuzione «con qualsiasi mezzo» adoperata nel testo dell'art. 13 d.P.R. 448/1988 è idonea a ricomprendere oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione – carta stampata, radio, cinematografia, pubbliche affissioni, trasmissioni televisive – anche le più moderne forme di comunicazione che si avvalgono di strumenti informatici⁵¹.

Per quanto concerne l'ambito di operatività del divieto *de quo*, appare corretto ritenere che lo stessa investa l'intero arco procedimentale, dalle indagini

⁸⁸ Ancora, Gabrielli, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 199.

[®] Sul punto, cfr. Lanza, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, 2 ed., Milano, 2012, 321.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che integri violazione del precetto di cui all'art. 13 d.P.R n. 448/1988 «la mera idoneità astratta della pubblicazione a consentire (anche indirettamente) l'identificazione del minore». Di tale avviso Trib. Lecce, 22 febbraio 1993, Bruno, in *Foro it.*, 1994, II, c. 658, che, chiamato a giudicare circa la liceità penale di un articolo di cronaca pubblicato su un quotidiano tarantino con il quale veniva data notizia dell'arresto per gravi reati di un minore, figlio di un *boss* della malavita locale, attraverso modalità tali da consentire, sia pure in via indiretta, l'identificazione, ha ritenuto il direttore del quotidiano responsabile, *ex* art. 57 c.p., del reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) in concorso formale con quello previsto dall'art. 595 c.p. (diffamazione a mezzo stampa). Per approfondimenti cfr. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 109.

⁵⁰ V., ancora, TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione, cit., 108.

³¹ Cfr., al riguardo, CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano, 2012, 132; ID., *Limiti alla pubblicazione di notizie e di immagini riguardanti i minorenni coinvolti nel processo penale*, cit., 4210.

preliminari alla fase esecutiva⁵².

Il momento iniziale è, pertanto, rappresentato dall'iscrizione del nome del minore nel registro delle notizie di reato e si estende a tutte le fasi e i gradi del procedimento, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia di condanna o proscioglimento.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, c'è chi ne ha escluso l'applicabilità, ritenendo che l'eventuale pubblicità collegata ad una sentenza di proscioglimento non comporti quegli effetti negativi che la normativa in discorso mira ad evitare⁵³: una conclusione che non appare condivisibile, dato che anche le formule proscioglitive proprie del rito minorile non pongono il minore al riparo dal rischio di etichettamento⁵⁴.

Non sembrano, quindi, sussistere ostacoli, «ad un'interpretazione ancora più estensiva che – valorizzando il più generale profilo della tutela della riservatezza nella previsione dell'art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in rapporto anche all'analogo divieto di pubblicazione *ex* art. 114, comma 6, c.p.p. – ricomprenda nel raggio di operatività del divieto l'imputato prosciolto, quale che sia la formula terminativa adottata dal giudice»⁵⁵.

²² In questi termini, CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, cit., Agg. IV, 2000, 1021; CIBINEL, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, coordinato da Pazè, cit., 102; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 179; FIGONE, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Codice dei minori*, a cura di Dogliotti, Mazza Galanti, Figone, 2 ed., cit., 810; GABRIELLI, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 199 s.; GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, 2004, 28 s.; MARCHETTI, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, cit., 144; TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 110; ID., *Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti*, cit., 201; VIGONI, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, cit., tomo III, cit., 1189.

⁵⁸ Di tale avviso MARCHETTI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, coordinato da Chiavario, vol. I, cit., 144. Cfr., altresì, BATTISTACCI, Il processo minorile, in Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, coordinato da Fumu, cit., 20.

⁵⁴ In tal senso, PRESUTTI, *La posizione del minore*, cit., 467. Negli stessi termini CAMALDO, *Limiti alla pubblicazione di notizie e di immagini riguardanti i minorenni coinvolti nel processo penale*, cit., 4210, ad avviso del quale anche in tali ipotesi non verrebbe meno il «rischio di autopercezione e di percezione da parte del contesto sociale quale identità negativa»; nonché TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 112; ID., *Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti*, cit., 201 s., secondo cui «non può escludersi, infatti, che una siffatta pubblicità non abbia effetti negativi, soprattutto ove si consideri l'atteggiamento di generale sfiducia e sospetto con cui l'opinione pubblica spesso guarda a decisioni ritenute eccessivamente indulgenziali».

TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 112 s. In argomento, cfr., altresì DI NUOVO, GRAS-SO, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 180, per i quali sarebbe «non poco contraddittorio che la legge si curasse della riservatezza dell'accusato, lasciando in balìa di una dannosa pubblicità il minore prosciolto o assolto per qualunque ragione».

In merito ai soggetti destinatari della norma, la tutela apprestata dall'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 si rivolge al «minorenne comunque coinvolto nel procedimento».

L'espressione utilizzata dal legislatore non risulta abbastanza nitida per diverse ragioni. Innanzitutto, l'uso del termine «minorenne» appare ambiguo con riferimento alla circostanza se la minore età debba riguardare il momento della commissione del reato ovvero quello della celebrazione del processo; un'interpretazione di natura sistematica induce a prediligere la prima soluzione esegetica⁵⁶.

Sarebbe, in effetti, incongruo ipotizzare che «i tempi occorrenti per l'accertamento del reato vadano a detrimento del minore» e, del resto, analogamente accade a proposito della sua soggezione alla giurisdizione specializzata minorile, «la cui competenza, come è noto, si perpetua al di là del sopraggiungere della maggiore età nelle more del processo»⁵⁷.

A favore di questa tesi depone, altresì, la direttiva di cui all'art. 3, lett. *c* l. delega n. 81/1987, che vieta la pubblicazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione della «persona» sottoposta a processo: limitare la tutela solamente nei confronti dei soggetti che siano minorenni al momento della celebrazione del processo contrasterebbe con la delega e vizierebbe di incostituzionalità la norma delegata. Inoltre, l'art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico in materia di casellario giudiziario*) – che ha sostituito (abrogandolo) l'art. 15 d.P.R. n. 448/1988 – detta uno specifico sistema di eliminazione, prevalentemente al compimento della maggiore età, delle iscrizioni nel casellario degli imputati minorenni, al fine di eliminare ogni traccia della devianza minorile. In considerazione di ciò, sarebbe del tutto assurdo e contraddittorio il contestuale venir meno, al raggiungimento del diciottesimo anno di età, del divieto di divulgazione delle generalità dell'indagato o imputato⁵⁸.

³⁶ V. Gabrielli, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 200.

FRESUTTI, La posizione del minore, cit., 467. In senso analogo GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto processuale penale minorile, cit., 29 s., ad avviso della quale il divieto ex art. 13 d.P.R. n. 448/1988 riguarda il soggetto minore al momento della commissione del reato e trova la sua ratio «nell'esigenza di evitare al soggetto stesso le valutazioni inevitabilmente negative che la collettività riserva agli episodi di devianza minorile in quanto tali, che 'sconcertano' più di quelli degli adulti: valutazioni che vanno comunque a riflettersi sui loro autori, ancorché diventati adulti».

^{**} Cfr., in questi termini, BATTISTACCI, Il processo minorile, in Le riforme complementari. Il nuovo processo penale minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, a cura di Fumu, cit., 20; CAMALDO, Limiti alla pubblicazione di notizie e di immagini riguardanti i minoremi coinvolti nel processo penale, cit., 4211; CHIMICHI, La tutela della riservatezza nel processo penale minorile, cit., 372; CI

Con riferimento all'ambito soggettivo, si pone un'ulteriore annosa questione: interpretata letteralmente, l'espressione «minorenne comunque coinvolto» farebbe pensare che il divieto riguardi il minore che partecipi al procedimento a qualunque titolo e, quindi anche in veste di testimone, persona offesa o danneggiato dal reato. Tale interpretazione sembrerebbe favorevolmente accolta anche nell'ambito dei lavori preparatori, dai quali emerge che la locuzione «minorenne comunque coinvolto nel procedimento» venne prescelta «proprio allo scopo di assicurare protezione a soggetti diversi dall'indagato, imputato e condannato»⁵⁹.

Parte della dottrina ritiene che la tutela, in effetti, debba riguardare ogni minorenne, a qualunque titolo coinvolto nel procedimento⁶⁰.

Una simile impostazione non appare, tuttavia, condivisibile, in quanto la previsione contenuta nell'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 si pone in rapporto di specialità rispetto alla disposizione *ex* art. 114, comma 6, c.p.p. – applicabile anche al rito minorile in virtù del rinvio generale operato dall'art. 1 d.P.R. n. 448/1988 – che, come si è precedentemente visto⁶¹, stabilisce il divieto di

BINEL, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, coordinato da Pazè, cit., 104.

Come sottolinea TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione, cit., 113, nt. 89, la versione iniziale dell'art. 13 d.P.R. n. 448/1988, ovvero l'art. 11 prog. prel. disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, «rappresentava la mera trasposizione della seconda parte della direttiva di cui all'art. 3 lett. c legge-delega n. 81/1987, limitando l'operatività della norma soltanto al «minorenne nei cui confronti sono svolte indagini ovvero imputato o condannato»». Nelle Osservazioni governative sull'art. 11 del progetto definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, in Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. VII, cit., 411, si legge che «la nuova formulazione del comma 1 tiene conto del suggerimento della Commissione parlamentare circa l'opportunità di fare riferimento al minorenne "comunque coinvolto nel procedimento"». In tal modo anche la tutela offerta al minorenne testimone, parte offesa o danneggiato dal reato viene ad essere nel procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni più ampia di quella prevista dall'articolo 113 comma 4 per il procedimento dinanzi al tribunale ordinario».

⁶⁶ Cfr., al riguardo, Battistacci, Il processo minorile, cit., 20; Caraceni, voce Processo penale minorile, cit., 1021; Chimichi, La tutela della riservatezza nel processo penale minorile, cit., 373; Di Nuovo, Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., 180 s.; Magno, Elementi di diritto minorile, cit., 480; Marchetti, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, coordinato da Chiavario, vol. I, cit., 146 s.; Patane, Le peculiarità del modello procedimentale minorile, in La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, 2° ed., a cura di Zappalà, Torino, 2015, 94; Spirito, Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni, in Giust. pen., 1990, III, 144; Zappulla, Le deroghe al rito ordinario nelle varie fasi del procedimento, in La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di Zappalà, cit., 3° ed., Torino, 2019, 95.

In giurisprudenza, nel senso che l'art. 13 d.P.R. n. 448/1988 «ricomprende nell'area del divieto tutta la vasta serie di atti, implicanti "coinvolgimento" del minore nel procedimento, nella qualità di parte o di testimone», v. Cass., Sez. VI, 10 marzo 1994, n. 6338, in *Cass. pen.*, 1995, 2566.

^a V., *supra*, § 1.

pubblicare generalità, immagini e notizie riguardanti minorenni non soggetti all'accertamento penale. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative, è opportuno ritenere che la tutela apprestata dalle disposizioni sul rito minorile si riferisca esclusivamente al minore sottoposto a procedimento penale, in veste di indagato, imputato o condannato⁶².

Diversamente opinando, l'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 – nel prevedere il venir meno del divieto di pubblicazione «dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica» – farebbe inopportunamente dipendere la tutela della riservatezza del minorenne testimone, persona offesa o danneggiato dalla volontà dell'imputato e da una valutazione dell'esclusivo interesse di questi da parte del giudice.

Relativamente a tale eccezione, «che attua un corretto contemperamento tra tutela del minore dagli effetti del processo ed esigenza di controllo pubblico sul suo svolgimento», l'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 – come si analizzerà più avanti⁶⁸ – fissa precisa condizioni: il giudice può, infatti, disporre che l'udienza dibattimentale sia pubblica solo su richiesta dell'imputato che abbia compiuto sedici anni e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, sempre che non sussistano coimputati minori di anni sedici o dissenzienti⁶⁴.

Nonostante l'ampiezza della protezione apprestata dall'art. 13 d.P.R. n. 448/1988, la tutela della *privacy* del minore indagato o imputato si rivela priva di effettività, omettendo la norma di stabilire un coerente sistema sanzionatorio in caso di violazione del precetto⁶⁵.

Una specifica sanzione pecuniaria era, in realtà, contemplata nel progetto preliminare, il cui art. 11, comma 3, prevedeva la pena della multa da cinque a

⁶² Di tale avviso Cibinel, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale minorile commentato, coordinato da Pazè, cit., 105; Figone, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice dei minori, a cura di Dogliotti, Mazza, Galanti, Figone, 2° ed., cit., 810; Gabrielli, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Il processo penale minorile, a cura di Giostra, cit., 201 ss.; Giannino, Il processo penale minorile, cit., 64; Presutti, I principi costituzionali, in Procedura penale minorile, a cura di Bargis, 4° ed., Torino, 2021, 29; Sambuco, voce Processo penale minorile, cit., 657.

Si riferiscono esplicitamente al minore sottoposto a procedimento penale BOUCHARD, voce *Processo* penale minorile, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, 143 s.; CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, 2º ed. ampl. e agg., Torino, 1990, 242; MUSSINI, *Il dibattimento*, in *Il processo penale minorile*, a cura di Macrillò, Filocamo, Mussini, Tripiccione, Rimini, 2013, 288; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 668 ss.

⁶³ V. infra, § 4.

⁶⁴ PRESUTTI, *La posizione del minore*, cit., 468.

⁶⁶ Sull'inefficacia dell'apparato sanzionatorio, anche sul piano disciplinare, in relazione alla violazione della *privacy* del minore oggetto di cronaca giudiziaria, v. BUONO, *Tutela del minore e* mass-media, in *Min. giust.*, 1997, 3, 140 ss. Per ulteriori rilievi cfr., altresì, RICCI, VENDITTO, *La tutela della «*privacy» del minore nell'ordinamento giuridico italiano, cit., 107 ss.; SACCHETTI, Privacy: nodi e scioglimenti con particolare riferimento alla tutela dei minori, in *Famiglia e dir.*, 1998, 289 ss.

cinquanta milioni di lire. L'eliminazione di tale comma nel testo definitivo è stata motivata con l'inopportunità di introdurre una disciplina diversificata rispetto a quella ricavabile dagli artt. 114 (ora 115) c.p.p. e 684 c.p. 66. Tuttavia, nessuna delle due norme richiamate si presta a coprire la fattispecie in esame: l'art. 115 c.p.p. trova, infatti, il suo limite operativo nei casi ivi espressamente previsti, ovvero «violazioni commesse da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici o persone esercenti una professione per la quale è richiesta una apposita abilitazione da parte dello Stato», mentre l'art. 684 c.p. attiene alla sola «pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale», sanzionando una condotta non necessariamente coincidente con quella vietata dall'art. 13 d.P.R. n. 448/1988.

Si è, così, ipotizzato il ricorso all'art. 326 c.p., che punisce la rivelazione ovvero l'agevolazione della conoscenza da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di notizie di ufficio che debbano rimanere segrete, ma la soluzione non appare sufficiente, dato che resterebbero escluse dal raggio d'azione della norma in discorso le ipotesi di divulgazione e pubblicazione, relative al minore, attuate dal giornalista non in concorso con i soggetti espressamente indicati⁶⁸.

Attualmente, l'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio trova parzialmente rimedio solo nell'art. 379-bis c.p. introdotto dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 ("Disposizioni in materia di indagini difensive"), che sanziona con la reclusione fino a un anno chiunque riveli «indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto» dello stesso. Riferendosi la fattispecie in oggetto ad ogni notizia di significativo riferimento processuale, tale disposizione – «preordinata a completare la tutela del segreto processuale colmandone i vuoti» – soddisfa in modo peculiare l'esigenza di consentire il corretto ed efficace svolgimento delle indagini, «ma è indubbia la sua attitudine alla protezione della riservatezza del minorenne, dato che anche dalla citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva» del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva del processi della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva della citata norma dell'art. 13 deriva la sua portata precettiva della citata norma dell'art. 13 deriva la citata norma dell'art. 13 deriva la citata norma dell'art. 13 deriva la citata n

⁶⁶ Sul punto, v. Marchetti, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Commento al codice di procedura penale*, *Leggi collegate*, coordinato da Chiavario, vol. I, cit., 153.

⁶⁶ Su questi profili, cfr. Mussini, *Il dibattimento*, cit., 286; Tribisonna, *L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale*, cit., 356.

⁴⁸ V. Presutti, *La posizione del minore*, cit., 469. Cfr., altresì, Gabrielli, *sub* art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 205 s., ad avviso della quale, potendo l'applicabilità della norma a talune ipotesi generare «inevitabili incertezze, forzature interpretative e zone franche», sarebbe auspicabile un intervento legislativo sul modello dell'art. 615-*bis* c.p.

[®] Cfr., ancora, Presutti, *La posizione del minore*, cit., 470.

4. Segue: le limitazioni connesse alla celebrazione del dibattimento in pubblica udienza. Anche il divieto di pubblicazione contemplato dall'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 – come quello di cui all'art. 114, comma 6, c.p.p. – non è un divieto assoluto, essendo prevista un'esplicita eccezione nel comma 2 dello stesso art. 13.

Si tratta di una deroga di carattere generale, che prevede il venir meno del divieto di pubblicazione, nella fase dibattimentale, quando il dibattimento si svolge in pubblica udienza.

Occorre, al riguardo, premettere che, in conformità a quanto espressamente contemplato a livello sovranazionale in tema di tutela dei minori⁷⁰, nel procedimento a carico di un imputato minorenne la regola generale è quella della celebrazione a porte chiuse, impedendo l'accesso a persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. L'esclusione del pubblico trova la sua *ratio* nella necessità di evitare che la risonanza sociale prodotta dal reato e dal processo aggravi il trauma del minore, evitando «in radice le conseguenze negative del c.d. "etichettamento criminalizzante", che potrebbero riconnettersi alla pubblicità»⁷¹; si vuole, così, evitare il «diseducativo clamore della presenza del pubblico e della pubblicità anche mediatica, con un capovolgimento del rapporto regola-eccezione delineato negli artt. 471-473 c.p.p.»⁷².

La generale assenza di pubblicità del dibattimento minorile è confermata, altresì, dalla previsione dell'art. 147, comma 4, disp. att. c.p.p.⁷³, che vieta la

⁷⁰ V. §§ 15.2 e 21.1 delle «Regole di Pechino», ove è previsto che «di regola i processi nei confronti dei minori non saranno aperti al pubblico», e art. 6 § 1 C.e.d.u., laddove si statuisce che «l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo» anche «quando lo esigono gli interessi dei minori».

^a Così Bargis, *Il dibattimento e le impugnazioni*, in *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, cit., 169. Analogamente, Cesari, *Il processo penale a carico di minorenni*, in Camon, Daniele, Negri, Cesari, Di Bitonto, Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, 3° ed., Milano, 2020, 1015; Della Casa, *Processo penale minorile*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, 10° ed., Milano, 2021, 1061; Magno, *Elementi di diritto minorile*, cit., 257; Mazza, *sub* art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 654; Pansini, *Il processo minorile*, in Scalfati, Bernasconi, De Caro, Furgiuele, Menna, Pansini, Triggiani, Valentini, *Manuale di diritto processuale penale*, 3° ed., Torino, 2018, 712.

⁷² ZAPPULLA, Le deroghe al rito ordinario nelle varie fasi del procedimento, cit., 122.

⁷⁸ A commento della disposizione normativa, cfr. Bruno, *sub* art. 147 disp. att. c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, cit., vol. III, 905 ss.; INSOM, *sub* art. 147 disp. att. c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Gaito, cit., 4504 ss.; MELCHIONDA, *sub* art. 147 disp. att. c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, cit., *Norme complementari*, vol. I, Torino, 1992, 556 ss.; Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., 147 ss.; nonché Id., *Dalla «pubblicità immediata» alla «pubblicità mediata tenologi-*

ripresa delle immagini e la trasmissione dei dibattimenti quando questi si svolgono a porte chiuse, come appunto quello a carico di imputati minorenni⁷⁴.

Sono, tuttavia, previste delle eccezioni: ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, il Tribunale per i minorenni può ammettere la presenza del pubblico se lo richiede l'imputato ultrasedicenne, valutata «la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica», sempre «nell'esclusivo interesse dell'imputato», a condizione che non vi siano coimputati dissenzienti o minori degli anni sedici⁷⁵.

ca»: le riprese audiovisive dei dibattimenti, in questo volume, infra, Parte Quarta.

La possibilità di disporre la celebrazione del dibattimento in forma pubblica «rappresenta un'importante innovazione rispetto alla precedente disciplina prevista dall'art. 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. in l. 27 maggio 1935, n. 835, che non ammetteva deroghe alla regola della non pubblicità delle udienze celebrate davanti al tribunale per i minorenni e alla sezione minorile della corte d'appello (consentendo unicamente l'intervento di particolari soggetti qualificati, come i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore, il curatore, la persona offesa)». Così TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 118, nt. 100.

Tale disciplina era stata ritenuta non solo legittima, ma doverosa dalla Corte costituzionale, *ex* art. 31, comma 2, Cost., con la sentenza 10 febbraio 1981, n. 17 (in *Giur. cost.*, 1981, 87, con nota di PUGLIE-SE, *Diritto all'immagine e libertà di stampa*): la Corte aveva nella specie ritenuto «infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425, comma 1, c.p.p. 1930 e 16 r.d.l. n. 1404/1934, nella parte in cui non prevedevano che il dibattimento a carico di imputati minorenni potesse svolgersi pubblicamente a loro richiesta, qualora la pubblicità fosse apparsa utile e necessaria a garanzia di un loro diritto della personalità, in ragione delle esigenze di tutela del minore cui erano informate le norme in questione». Non diversamente, con la sentenza 10 febbraio 1981, n. 16 (in *Giur. cost.*, 1981, 83), la Consulta aveva ritenuto infondata la questione di legittimità relativa al combinato disposto degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. abr. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, da cui derivava il divieto penalmente sanzionato di dare notizia di procedimenti a carico di minori, sottolineando come il cit. art. 16 r.d.l. n. 1404/1934 rispondesse proprio alla finalità di garantire che la verità sostanziale dei fatti venisse accertata dagli organi competenti e soltanto da essi, «senza che notizie emerse nel corso del dibattimento e valutazioni da parte della stampa anteriori o successive alla notizia del reato potessero comunque incidere a favore o contro il minore».

L'innovazione introdotta con l'art. 33 d.P.R. n. 448/1988 «trova il suo fondamento nel maggior rispetto conquistato per l'autonomia del minore, come emerge dalla riforma del diritto di famiglia e dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, nonché nella considerazione che il minore può desiderare che anche il pubblico

⁷¹ Cfr. Bargis, *Il dibattimento e le impugnazioni*, cit., 169; Mazza, *sub* art. 33 d.P.R. n. 448/1988, cit., p. 656; Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 695.

²⁶ A commento della disposizione normativa de qua, v. BOLOGNA, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale, a cura di TRANCHINA, tomo II, Milano, 2008, 5776 ss.; FIGONE, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Codice dei minori, a cura di DOGLIOTTI, MAZZA GALANTI, FIGONE, 2° ed., cit., 847 ss.; GRASSO, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., 365 ss.; MAZZA, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, cit., 655 e 657 s.; RIZZO, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Leggi penali complementari commentate, a cura di Gaito, Ronco, cit., 1853 ss.; SERGIO, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale minorile commentato, coordinato da Pazè, cit., 237 ss.; VERDOLIVA, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, cit., tomo III, 1252

Tale previsione normativa appare dettata dalla considerazione che, storicamente, la celebrazione di un processo segreto «rappresenta un *vulnus* per le garanzie dell'accusato»: la pubblicità dell'udienza costituisce «il miglior deterrente rispetto a distorsioni applicative o, peggio ancora, a prassi abusive magari dirette *ad eruendam veritaten*»⁷⁶. Si individua, così, una soglia d'età per la gestione degli interessi tutelati dalla norma, consentendo la possibilità «di riespandere un diritto, quello alla pubblicità dell'udienza», che rappresenta anche uno «strumento per la verifica della correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale»⁷⁷.

Il parametro normativo dell'«esclusivo interesse» del minore imputato concede al giudice un opportuno margine di apprezzamento e appare preferibile rispetto alla formula impiegata nell'ambito del progetto preliminare che faceva riferimento alla «tutela della personalità dell'imputato». L'abbandono di quest'ultimo concetto a favore di quello di «interesse processuale» sposta correttamente la questione sul piano delle garanzie processuali: «la pubblicità deve riespandersi quando ciò sia funzionale all'interesse difensivo e non pregiudichi la posizione di coimputati dissenzienti e con meno di sedici anni» ⁷⁸.

Nel decidere sulla «fondatezza delle ragioni addotte» e sulla «opportunità di procedere ad udienza pubblica», il tribunale dovrà evitare valutazioni paternalistiche, tenendo sempre presente la personalità del minorenne e il grado di consapevolezza e autonomia raggiunto. L'uso della congiunzione «e» tra i due parametri di valutazione richiesti dalla norma induce ad affermare «la necessità del concorso di entrambi i presupposti, anche se nella verifica in concreto la genericità delle formule legislative conferisce al giudice un'ampia discrezionalità»⁷⁹.

si renda conto di quale è stato il suo reale comportamento nella vicenda portata al giudizio del tribunale» (v., ancora, TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., 119, nt. 100).

⁷⁶ MAZZA, *sub* art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 657. Parte della dottrina ritiene, invece, preferibile e in armonia con il sistema il divieto assoluto di pubblicità delle udienze. In questi termini, DE ANGELIS, *Diritto al processo e diritto all'educazione nella nuova procedura penale minorile*, in *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, a cura di Cuomo, La Greca, Viggiani, Milano, 1990, 99.

⁷ LA REGINA, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. III, *Procedimenti speciali*, a cura di Garuti, Torino, 2015, 956.

⁷⁸ Così MAZZA, *sub* art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in *Il processo penale minorile*, a cura di Giostra, cit., 657 s

⁷⁹ Di tale avviso, Pansini, Renon, *Il dibattimento*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di Palermo Fabris, Presutti, cit., 661. Analogamente, BARGIS, *Il dibattimento e le impugnazioni*, cit., 169, la quale sottolinea come i parametri forniti al giudice per valutare la richiesta, siano abbastanza vaghi e attribuiscano una rilevante discrezionalità: «entrambi i

Questa previsione derogatrice sembrerebbe configurare una violazione dell'art. 3 lett. *c* l. delega n. 81/1987, rispetto all'assolutezza del divieto di pubblicazione ivi previsto; ma il contrasto con la delega «è soltanto apparente, perché avrebbe poco senso l'ammettere – come fa la stessa delega – che possa eccezionalmente celebrarsi in pubblico l'udienza anche davanti alla magistratura minorile, per escludere poi che, in tale evenienza, sia lecito dare successiva pubblicazione agli atti dibattimentali». Si presuppone che in questi casi vi sia «un preponderante interesse dello stesso imputato ad una pubblica constatazione e ad una pubblica valutazione dei fatti e del contesto processuale, che finisce per oscurare la preoccupazione (normalmente preminente) di protezione "obiettiva" della personalità del minore»⁸¹.

Appare pertanto evidente come il legislatore delegante «sia incorso in un *lapsus* nel riferire testualmente al solo aspetto della pubblicità delle udienze (e non anche al connesso aspetto della successiva pubblicazione degli atti) lo scrupolo di salvaguardare, attraverso una formula non troppo rigida, possibili eccezioni a divieti che esso stesso voleva bensì formulati in via di principio, ma non assoluti»⁸².

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 l'udienza dibattimentale si svolge *coram populo*, viene meno il divieto di pubblicazione *ex* art. 13, comma 1, cit. d.P.R.

Non potrà, tuttavia, farsi luogo alla pubblicità dell'udienza e, quindi, alla pubblicazione della vicenda processuale qualora, come già anticipato, vi siano coimputati dissenzienti o minori degli anni sedici, essendo l'intero procedimento penale minorile ispirato ai principi cardine di minima offensività e destigmatizzazione⁸³.

parametri, tra loro concorrenti, dovranno comunque condurre il tribunale a escludere che il minore, tenuto conto della sua personalità, sia stato in qualche modo strumentalizzato».

In termini diversi CAMALDO, *Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini di minoremi coinvolti nel processo penale*, cit., 4218, secondo cui non trovando la previsione derogatoria alcun esplicito riferimento nella l. delega, è possibile configurare una violazione dell'art. 3, lett. *c)* l. delega n. 81/1987. Inoltre, ad avviso dell'autore, se «la *ratio* del divieto di pubblicazione previsto dall'art. 13 d.P.R. 448/1988 poggia sulla tutela di valori di particolare rilevanza, tra i quali la presunzione di non colpevolezza», che la Costituzione garantisce in modo assoluto rendendone manifesto il carattere indisponibile, si deve allora ritenere che la disposizione in oggetto – nella parte in cui fa salva la pubblicazione delle notizie e delle immagini in presenza del consenso dell'interessato –, si ponga in contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost.

^{**} Triggiani, Giustizia penale e informazione, cit., 120.

⁸¹ CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, cit., 242 ss.

⁸² Così, ancora, CHIAVARIO, La riforma del processo penale, cit., 243.

⁸⁹ Per poter risolvere il problema del coordinamento tra l'art. 13, comma 2, e l'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, si è rilevato come «attraverso un approccio logico-sistematico, che tenga conto degli inte-

Si applicano, viceversa, le norme del codice di rito che preservano dagli effetti negativi della pubblicità i minori coinvolti nel processo, ovvero l'art. 114, comma 6, c.p.p. e l'art. 472, commi 3-*bis* e 4, c.p.p.

Da un lato, quindi, sarà vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori testimoni, persone offese o danneggiate fino a quando non sono divenuti maggiorenni – fatte salve le deroghe espressamente previste⁸⁴ –, dall'altro lato, si procederà sempre a porte chiuse quando è minorenne la persona offesa di specifici delitti afferenti alla sfera sessuale, tassativamente indicati nell'ambito dell'art. 472, comma 3-*bis*, c.p.p. (artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.)⁸⁵. Per quanto concerne la legittimazione a presentare la richiesta di celebrazione del dibattimento a porte aperte, appare corretto ritenere che, trattandosi di atto personalissimo del minore, possa avanzarla soltanto quest'ultimo, e non anche altri soggetti che lo affiancano in funzione di integrazione della sua difesa personale (esercenti la responsabilità genitoriale) o di estrinsecazione della difesa tecnica (difensore)⁸⁶.

Merita precisare che laddove l'imputato sia divenuto maggiorenne all'epoca della celebrazione del dibattimento, in ottemperanza al principio generale della disponibilità dei propri diritti da parte del soggetto capace di agire, il suo consenso potrà legittimare la pubblicazione sia dell'immagine che delle generalità nell'ambito dell'informazione relativa al procedimento penale cui

ressi in gioco, del principio di eguaglianza e del divieto di accedere a interpretazioni irragionevoli», potrebbe concludersi che – fermo restando il diritto dell'ultrasedicenne di richiedere che l'udienza dibattimentale sia pubblica e rimosso il divieto di pubblicazione – debba, ad ogni modo, essere assicurato l'anonimato di altri minorenni comunque coinvolti nel procedimento. In questi termini, TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione, cit., 116.

Sul punto v., altresì, BARGIS, Il dibattimento e le impugnazioni, cit., 169; DI NUOVO, GRASSO, Diritto e procedura penale minorile, cit., 181; MARCHETTI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, coordinato da Chiavario, vol. I, cit., 148; PANSINI, Processo penale a carico di imputati minoremi, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. VII, Modelli differenziati di accertamento, tomo II, a cura di Garuti, Torino, 2011, 1315, nt. 95; PATANÈ, Le peculiarità del modello procedimentale minorile, cit., 113; ZAPPULLA, Le deroghe al rito ordinario nelle varie fasi del procedimento, cit., 122.

⁸⁴ V. *supra*, § 2.

Tale previsione non è, tuttavia, sorretta da alcuna sanzione in caso di mancato rispetto. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che «non dà luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, lo svolgimento in pubblico del dibattimento relativo ai delitti di cui all'art. 472, comma 3-bis, c.p.p. con persona offesa minorenne». Così, Cass., Sez. III, 18 febbraio 2009, n. 13922, Rv, n. 243465. In dottrina non è mancato chi – pur condividendo l'opportunità di escludere la pubblicità dibattimentale in relazione a fattispecie tanto delicate – ha sostenuto che la norma nella sua semplicità «pare forse peccare "per eccesso"». Così Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, cit., 342.

⁶ In questi termini, Presutti, *La posizione del minore*, cit., 469.

egli è sottoposto.

Naturalmente la pubblicazione *de qua* non deve comportare l'identificazione di eventuali coimputati minorenni; pertanto, in caso di conflitto tra interesse alla diffusione dell'imputato maggiorenne e protezione della riservatezza di quello minorenne, sarà quest'ultima a prevalere⁸⁷.

In assenza di indicazioni normative, non è chiaro se la regola dell'esclusione della pubblicità dibattimentale debba valere anche nel caso in cui l'imputato abbia raggiunto la maggiore età.

Al riguardo, si riscontrano posizioni contrastanti in dottrina. Secondo alcuni autori dovrebbe riespandersi la regola della pubblicità dell'udienza dibattimentale fissata dall'art. 471, comma 1, c.p.p., venendo meno la *ratio* di garanzia nei confronti dell'imputato ormai adulto⁸⁸.

In senso contrario, è stato, invece, rilevato che il regime normativo del processo penale minorile non prevede, in via generale, differenziazioni in ragione dell'età raggiunta dall'imputato al momento della celebrazione del dibattimento, essendo consentita – come si è visto – la pubblicità solamente a richiesta del soggetto ultrasedicenne, previa valutazione del giudice circa l'effettivo interesse del minore, senza pregiudizio per altri coimputati dissenzienti⁸⁹.

Appare, quindi, preferibile che il regime della riservatezza sia mantenuto oltre la soglia della minore età, permanendo le ragioni di garanzia correlate alla mancanza di pubblicità anche nei confronti del giovane adulto, la cui personalità è comunque ancora *in fieri*.

_

⁸⁷ Cfr. CIBINEL, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale minorile commentato, coordinato da Pazè, cit., 107; DI NUOVO, GRASSO, Diritto e prograssocedura penale minorile, cit., 180; FIGONE, sub art. 13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice dei minori, a cura di Dogliotti, Mazza Galanti, Figone, 2° ed., cit., 811; GIANNINO, Il processo penale minorile, cit., 65; MARCHETTI, sub art. 13 d.P.R. n. 448/988, in Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, coordinato da Chiavario, vol. I, cit., 150; TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione, cit., 121 ss.

^{**} In questi termini, GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, cit., 93; GRASSO, sub art. 33 d.P.R. n. 448/1988, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, cit., 328. Nello stesso senso, LA REGINA, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., 957.

Di tale avviso MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 654; GIANNINO, Il processo penale minorile, cit., 261; PALOMBA, Il sistema del processo penale minorile, cit., 268.